



Codice civile svizzero

(Iscrizione dell'autorità parentale nei registri degli abitanti)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 300a

Art. 300a, Iscrizione
dell'autorità pa-
rentale
I. Comunica-
zione

¹ I giudici e le autorità di protezione dei minori comunicano senza in-
dugio ogni disciplinamento dell'autorità parentale passato in giudicato
all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del
registro degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006³ sull'ar-
monizzazione dei registri.

² La comunicazione è effettuata tramite interfacce elettroniche. Il Con-
siglio federale ne disciplina i dettagli.

Art. 300b

II. Accesso

¹ I Cantoni provvedono affinché i servizi seguenti abbiano accesso me-
diante procedura di richiamo all'iscrizione relativa al disciplinamento
dell'autorità parentale:

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 2001⁴
sui documenti d'identità;
2. le autorità dello stato civile;
3. le autorità di protezione dei minori e degli adulti;
4. i giudici;
5. le autorità cantionali di migrazione;

1

...

2

RS 210

3

RS 431.02

4

RS 143.1

6. le autorità designate dai Cantoni secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 2007⁵ sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

² Possono designare altri servizi e istituzioni ai quali concedere l'accesso per adempiere i loro compiti legali.

Art. 300c

III. Estratto

Il detentore dell'autorità parentale può richiedere all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro degli abitanti un estratto dell'iscrizione relativa al disciplinamento dell'autorità parentale di suo figlio.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

I giudici e le autorità di protezione dei minori devono adempiere l'obbligo di comunicazione tramite interfacce elettroniche di cui all'articolo 300a capoverso 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del...

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 97 cpv. 5

⁵ Le autorità cantonali di migrazione comunicano il disciplinamento dell'autorità parentale dei nuovi arrivati in Svizzera all'autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro degli abitanti ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁷ sull'armonizzazione dei registri.

⁵ RS 211.222.32

⁶ RS 142.20

⁷ RS 431.02

2. Legge del 23 giugno 2006⁸ sull'armonizzazione dei registri

Art. 6 lett. k^{bis}

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

k^{bis}. per i minori, l'autorità parentale;

Art. 8a Iscrizione dell'autorità parentale sulla base di un fatto di stato civile
I servizi competenti per la tenuta dei registri degli abitanti iscrivono il disciplinamento dell'autorità parentale sulla base dei seguenti fatti di stato civile loro comunicati:

- a. nascita;
- b. riconoscimento del figlio;
- c. matrimonio, se contratto dopo la nascita del figlio comune;
- d. adozione di un figlio;
- e. decesso di uno o entrambi i genitori.

Art. 14 cpv. 1 primo periodo

¹ I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6, ad eccezione della lettera k^{bis}.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.